



Anna Laura Bonafini
Notaio

Allegato "B" all'atto rep.n. 10176/6537

STATUTO FONDAZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1

È costituito, ai sensi del vigente codice civile, per volontà dei Fondatori, con la forma giuridica della *Fondazione*, un *Ente del Terzo Settore* denominato "**FONDAZIONE GIANNI SPINELLA - ETS**", come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), con sede in in **Modena, piazza Matteotti n. 52**.

Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro della fondazione (condizioni per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione "**FONDAZIONE GIANNI SPINELLA**".

Essa è una *Fondazione di diritto privato* ai sensi di legge.

Oltre che dalle norme del presente Statuto, la Fondazione è regolata dalle Leggi di volta in volta vigenti in materia di Fondazioni che erogano contributi a sostegno della ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito della medicina cardiocircolatoria e in generale dell'Università di Modena e Reggio Emilia nell'ambito anzidetto.

L'ambito di operatività della Fondazione è riferito al territorio nazionale.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, e ciò anche attraverso la partecipazione a istituzioni e organismi di coordinamento regionali, nazionali ed internazionali.

La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo solamente in Enti e Società che abbiano come oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività o imprese strumentali, nei settori rilevanti, che operino in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

ART. 2

La Fondazione *non ha scopo di lucro* e persegue *esclusivamente* finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, soprattutto nell'ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito della medicina cardiocircolatoria, nello specifico attraverso l'elargizione di borse di studio a giovani studenti presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, laureandi in medicina e chirurgia, infermieristica e tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, con tesi innovative nel settore cardiocircolatorio, quale stimolo e riconoscimento augurale agli studenti che inizieranno queste nobili professioni.

ART. 3

La Fondazione raggiungerà lo scopo di cui al precedente art. 2 attraverso:

- a) l'erogazione di contributi e di borse di studio per favorire la prosecuzione degli studi di studenti capaci e meritevoli secondo quanto stabilito al precedente art. 2 e con precisazione che il numero delle borse di studio per ciascun anno non sarà inferiore a due e non eccederà l'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna, salvo straordinarie disponibilità della Fondazione determinate da avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
- b) la programmazione e la realizzazione di iniziative di promozione culturale, con particolare riferimento alle attività di formazione superiore o che coinvolgano studi e ricerche degli studenti presso l'Università di Modena e Reggio Emilia;

Registrato a Modena

il 09/06/2023

al N° 14250 Serie 1T

Esatti /

- c) la contribuzione alla manutenzione e conservazione dei beni strumentali e patrimoniali destinati all'attività e in dotazione strumentale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito cardiocircolatorio;-----
- d) la contribuzione al sostentamento delle attività di beneficenza e di pubblica utilità, organizzate, promosse o gestite dall'Università di Modena e Reggio Emilia, come tali atte a promuovere, favorire ed implementare servizi a favore degli studenti nel settore cardiocircolatorio;-----
- e) l'organizzazione di convegni, concorsi, attività promozionali e di comunicazione, di iniziative, da proporre all'Università di Modena e Reggio Emilia o ad altri soggetti attraverso un'attività di promozione diretta o indirettamente attraverso la costituzione, il supporto e/o la partecipazione ad altri enti (associazioni, comitati, fondazioni o altro).-----

La Fondazione, più in generale, destinerà alle iniziative previste dallo Statuto i fondi e le risorse di cui dispone; essa potrà sussidiariamente gestire, ed eventualmente in quel caso per un tempo limitato, forme di investimento non liquide o di difficile o non immediato realizzo.-----

La Fondazione potrà svolgere *attività diverse* da quelle sopra individuate, a condizione che dette attività risultino *secondarie* e *strumentali* rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte all'art. 2, in conformità a quanto prescritto dall'art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).-----

-----TITOLO II-----

-----PATRIMONIO-----

-----ART. 4-----

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa, nonché dal denaro, dai valori, dai diritti e dai beni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione, in conformità a quanto prescritto dall'art.7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore). Il patrimonio potrà inoltre essere incrementato e/o alimentato sia da beni acquistati che da lasciti e donazioni. Il patrimonio della Fondazione si incrementa di regola anche per effetto di eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione potranno eventualmente essere previste da apposito Regolamento interno di competenza del Consiglio di amministrazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.-----

Il patrimonio della Fondazione è totalmente *vincolato* al perseguimento degli scopi statutari.-----

La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne ed accrescerne il valore.-----

-----ART. 5-----

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:-----

- rendite, redditi e proventi derivanti dal patrimonio;-----
- entrate derivanti da iniziative e attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, promosse dalla Fondazione;-----
- somme, elargizioni, contributi, donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate a tale scopo, sia da parte di persone fisiche sia da parte di persone giuridiche nonché di soggetti pubblici e privati, che a qualsiasi titolo perverranno alla Fondazione;-----

- beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione;-----
- contributi in qualsiasi forma concessi;-----
- patrimoni eventualmente conferiti da altre associazioni o fondazioni sia du-
rante la loro vita che al momento del loro scioglimento.-----
Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli
scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.-----

-----TITOLO III-----

-----ORGANI-----

-----ART. 6-----

Sono organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Presidente;-----
- il Revisore Unico (se previsto).-----

-----ART. 7-----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, di volta in volta, in
numero variabile da un minimo di cinque ad un numero massimo di nove
membri.-----

Sono membri del Comitato Direttivo:-----

- il Presidente e il Vice-Presidente;-----
- il Segretario;-----
- il Tesoriere;-----
- i Consiglieri ordinari, i primi nominati all'atto della costituzione.-----

I componenti il Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso di
ideali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.-----

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; e i suoi membri sono
rieleggibili.-----

Qualora durante il mandato venisse a mancare un Consigliere, il soggetto che
lo ha nominato provvederà, con la modalità prevista dal presente Statuto, a
nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza dell'Organo.-----

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso
di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi
dallo scioglimento, il Consiglio deve essere ricostituito, con procedura avviata
a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più
anziano.-----

-----ART. 8-----

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la ge-
stione ordinaria e straordinaria della Fondazione, onde ha tutti i poteri per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria, nel rispetto del principio di econo-
micità della gestione.-----

É in sua facoltà emettere Regolamenti per la disciplina delle attività della Fon-
dazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di nominare il Revisore
Unico ed eventualmente ogni altro organismo interno che reputi necessario
per le attività della Fondazione stabilendone i compiti, le regole, la durata e
controllandone l'operatività.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare al Presidente o a uno o
più dei suoi membri, singolarmente o riuniti in Collegio, soltanto funzioni ese-
cutive di proprie deliberazioni.-----

Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina dei rappresentanti della

Fondazione in società ed enti.-----

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre il documento previsionale degli interventi per l'anno successivo e ne verifica con periodicità almeno semestrale l'attuazione.-----

Delibera inoltre:-----

1. la nomina del Presidente e del Vice-Presidente della Fondazione;-----
2. la nomina dell'Organo di Controllo ed eventualmente la nomina del Revisore Unico;-----
3. l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio e del documento programmatico previsionale annuale;-----
4. le linee generali della gestione economico-finanziaria; le scelte relative al sostegno delle iniziative e/o dei progetti; i criteri di selezione dei progetti e degli interventi e le modalità con cui si concretizza il sostegno; i meccanismi di erogazione di contributi, premi, indennizzi, borse di studio ed ogni incentivo, compreso l'intervento sulle spese e sugli investimenti rendicontati; i sistemi di consultazione, informazione e di controllo interno;-----
5. l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e dei valori mobiliari ed in via eccezionale - previo indispensabile parere dei Fondatori - eventualmente le operazioni relative ad immobili; le eventuali collaborazioni con altre fondazioni, enti, persone giuridiche; l'istituzione e l'ordinamento degli uffici della Fondazione; ed, eventualmente, l'affidamento, a favore del Presidente, di altri poteri e compiti diversi da quelli previsti dallo Statuto;-----
6. le modalità del più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;-----
7. i contratti; gli accordi di collaborazione con altri enti o persone; l'assunzione, la gestione e il licenziamento del personale; l'istituzione e l'ordinamento degli uffici della fondazione; le modifiche statutarie;-----
8. l'istituzione e dismissione di imprese strumentali finalizzate alla esclusiva realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione;-----
9. i Regolamenti di organizzazione e quelli disciplinanti le procedure per il perseguimento degli scopi della Fondazione;-----
10. l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Revisore Unico;-----
11. le operazioni straordinarie tra cui trasformazioni, fusioni, scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione.-----

ART. 9-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre membri o qualora ne faccia richiesta l'Organo di Revisione.-----

La convocazione deve essere scritta, e deve essere spedita, a mezzo lettera raccomandata o con altri mezzi idonei a garantirne il ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti l'Organo di Revisione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire almeno un giorno prima mediante comunicazione telefax o mediante posta elettronica certificata o con ogni altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento.-----

La convocazione deve riportare l'indicazione della data, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.-----

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o in altro Paese dell'Europa.-----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla stesura e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

d. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, con cadenza semestrale. È presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera *a maggioranza assoluta* dei membri intervenuti, *ad eccezione* delle deliberazioni relative:

1. alla modifica dello Statuto;

2. allo scioglimento e liquidazione della Fondazione;

che devono ottenere il voto favorevole della *maggioranza dei due terzi* dei componenti in carica.

Le delibere devono essere prese con voto palese.

In ogni caso e per qualsiasi tipo di votazione, nonché con ogni numero di presenti, è riservato al Presidente il diritto di porre il suo veto alla approvazione della deliberazione da parte del Consiglio, a suo insindacabile giudizio.

Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito Libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno al Consiglio di Amministrazione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dall'eventuale segretario della riunione nominato.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e un Vice-Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. In caso di assenza od impedimento di entrambi le sue funzioni spettano al componente più anziano del Consiglio di Amministrazione, non assente né impedito.

E' considerato più anziano il componente che fa parte del Consiglio da maggior tempo e ininterrottamente e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Il Presidente, ed in sua vece ed assenza il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Presidente (ed in sua vece ed assenza il Vice-Presidente):

× convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

× firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

× sorveglia il buon andamento dell'amministrazione e la gestione della Fondazione.-----

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.-----

Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.-----

ART. 11

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).-----

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di nomina di un Organo di Controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.-----

L'Organo di Controllo svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).-----

La nomina del Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).-----

Il Revisore Legale dei conti o la Società di Revisione Legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.-----

ART. 12

Sei mesi prima della scadenza degli Organi della Fondazione, il Presidente dovrà richiedere, ai soggetti che ne hanno diritto, di provvedere alle nuove nomine.-----

Gli Organi scaduti devono comunque eventualmente continuare ad operare in regime di *prorogatio*, potendo compiere solo atti di ordinaria amministrazione, fino a che non sia nominata almeno la maggioranza dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. Da tale momento cessa il regime di *prorogatio* e i membri scaduti non possono più prendere parte agli Organi Sociali.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.-----

Nessun membro del Consiglio di Amministrazione può far parte di un altro Organo della Fondazione.-----

Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima.-----

Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione coinvolge interessi, diretti o indiretti, di un componente dell'Organo competente ad assumere la delibera.-----

Il conflitto di interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla votazione.-----

I componenti gli Organi della Fondazione debbono operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e debbono tempestivamente comunicare all'Organo di appartenenza l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità.-----

Il Presidente deve comunicare tempestivamente l'esistenza di una delle situa-

zioni di cui al precedente comma al Consiglio di Amministrazione.-----

Ogni organo verifica, su iniziativa del suo Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione.-----

Le cause di incompatibilità sopravvenute alla costituzione dell'Organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.-----

Integrano cause di decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione:-----

1. il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti per la nomina;-----

2. l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza.-----

3. l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa;-----

4. l'aver partecipato a deliberazioni dell'Organo di appartenenza in conflitto di interesse;-----

5. l'aver omesso di comunicare all'Organo di appartenenza l'esistenza di un conflitto di interesse oppure una causa di incompatibilità o di sospensione.-----

La decadenza o la sospensione sono dichiarate dall'Organo di appartenenza, su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci nel caso che la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente.-----

Il componente del Consiglio di Amministrazione che sia stato dichiarato decaduto non potrà più fare parte, ad alcun titolo, di Organi della Fondazione.-----

Gli incarichi sono essenzialmente gratuiti, onde non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, indennità di qualunque genere e tipo, né ai Consiglieri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, né al Segretario, né ai componenti l'Organo di Controllo, né ai membri dei Comitati che vengono costituiti; neppure ai predetti soggetti spetterà alcun rimborso di nessuna spesa eventualmente sostenuta in ragione dell'incarico.-----

È fatto divieto alla Fondazione di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli Amministratori ed eventualmente ai Dipendenti.-----

-----TITOLO IV-----

-----ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE-----

-----**ART. 13**-----

Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Entro i successivi sessanta giorni il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consigliere eventualmente delegato deve procedere alla redazione del Bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).-----

Il Bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

La Fondazione tiene i Libri Sociali Obbligatorii ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).-----

-----**ART. 14**-----

Le modifiche allo Statuto saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata di almeno due terzi degli aventi diritto ed appro-

vate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.-----

ART. 15-----

La Fondazione ha durata illimitata.-----

Essa, tuttavia, oltre che nei casi e con le modalità previste dalla legge, può essere sciolta per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, approvata dall'Ente Fondatore, per scelta dei Fondatori e/o comunque nei casi di motivata opportunità o necessità.-----

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).-----

ART. 16-----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.-----

ART. 17-----

Qualsiasi controversia che insorga tra la Fondazione e i componenti dei relativi Organi o che sia proposta da e nei confronti degli Amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo e/o dei Liquidatori o in merito alla validità, invalidità o efficacia o inefficacia delle deliberazioni della Fondazione, sarà decisa secondo il Regolamento di Arbitrato dell'A.I.A. da un arbitro unico nominato dalla Corte di arbitrato dell'A.I.A. in conformità al predetto Regolamento.-----

L'arbitrato avrà sede in Modena. Tenuto conto della natura dell'Ente, appartenente al Terzo Settore, nell'accettare l'incarico, l'arbitro accetta che il proprio compenso sia determinato secondo gli scaglioni minimi delle tariffe applicabili secondo il Regolamento di Arbitrato A.I.A. o da ogni altra norma applicabile. La decisione sarà adottata in via irrituale e secondo equità.-----

Il Foro di Modena sarà competente per la risoluzione di ogni altra controversia che non possa essere oggetto di arbitrato nonché per conoscere di eventuali impugnazioni del lodo arbitrale irrituale reso ai sensi della presente clausola.-----

F.to Italia Chianello-----

" " Anna Laura Bonafini Notaio - impronta del sigillo-----

Io sottoscritta Dott.ssa Anna Laura Bonafini, Notaio in San Felice sul Panaro, iscritta al Collegio Notarile di Modena, certifico che, la copia su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 3, 4 e 5 del D.LGS 82/2005.
San Felice sul Panaro, 14 giugno 2023